Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 240 DEL 19 OTTOBRE 1953:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Terni.

(3360)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Alessandria.

(3362)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di (Firenze).

(4475)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 750.

Istituzione in Novara di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto col relativo organico, dal 1° ottobre 1950 per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Novara una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale « Bellini » di Novara è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   meccanico per maglifici e calzifici;
   aggiustatore;
   disegnatore di macchine.

2. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezioni per:
   tessitore;
   maglierista.

3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   falegname.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; cultura tecnica per tessitori e maglieristi; tecnologia; composizione dei tessuti; meccanica; disegno tecnico e professionale; storia del mobile; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'arcolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tec-

niche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 85. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Novara

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A.* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A.* Gruppo *A.* Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B.* Gradi dall'11° all'8°	3
4. Segretario economo	Gruppo *B.* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato .	Gruppo *C.* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 145 ore settimanali)		11
7. Istruttori e assistenti		6
8. Applicati .		2
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 751.

Istituzione in Padova di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto col relativo organico, dal 1° ottobre 1950 per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Padova una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Padova è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
   aggiustatore attrezzista;
   tornitore;
   riparatore di auto e moto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   impiantista elettricista bassa tensione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani:

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati:

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; contabilità aziendale; elettrotecnica e impianti; tecnologia; scienze applicate; disegno; tecnica automobilistica; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 19.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 92. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Padova

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 135 ore settimanali)		9
7. Istruttori e asistenti		4
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 752.

Istituzione in Torino di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Torino una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale « G. Plana » di Torino è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatore;
   attrezzista;
   meccanico riparatore d'auto;
   disegnatore di macchine.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   impiantista elettricista bassa tensione.

3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
   modellista da fonderia;
   ebanista.

4. Scuola professionale per l'orologeria, con sezione per: orologiaio.

5. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per: odontotecnico.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; economia aziendale; fisica; meccanica; macchine; chimica; tecnologia; disegno tecnico e professionale; impianti elettrici; schemi e misure; elettrotecnica; storia del mobile e arredamenti; orologeria e orologi complicati; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, trà i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento del l'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 91. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Torino

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	5
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 325 ore settimanali)		22
7. Istruttori e assistenti		11
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		6

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 753.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 27 ottobre 1932, n. 2082; 23 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785, con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — La denominazione dell'insegnamento fondamentale di « filosofia romanza » del corso di laurea in lettere è rettificata in quella di « filologia romanza ».

Agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

31) Etruscologia ed archeologia italica;
32) Ebraico e lingue semitiche comparate;
33) Archeologia cristiana;
34) Storia della musica.

I capoversi primo e secondo dello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, sono sostituiti dai seguenti:

« Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto, nonchè in altri otto insegnamenti scelti fra i fondamentali del diverso indirizzo e fra quelli complementari. Almeno tre degli insegnamenti debbono essere seguiti per un biennio e comportano ciascuno due esami od un esame cumulativo a scelta del professore della materia; per un quarto e un quinto insegnamento eventualmente seguito come biennale lo studente può ridurre corrispondentemente di uno e di due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve anche superare una prova scritta di traduzione latina.

Uno o due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, ottenuta l'approvazione del preside, con una o due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo. Lo studente deve, poi, richiedere tempestivamente l'approvazione del preside per ogni modificazione che intende apportare, nei limiti sopraindicati, al piano di studio pubblicato anno per anno dalla Facoltà; e qualora intenda cambiare l'indirizzo degli studi prescelto all'atto dell'iscrizione, deve farne tempestiva domanda alla Facoltà ».

Art. 51 — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno i sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà ».

L'art. 52, è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento concordato almeno un anno prima con un professore degli insegnamenti filosofici. La tesi dattilografata deve essere depositata in segreteria in almeno tre copie identiche, un mese prima dell'inizio della sessione degli esami di laurea.

All'esame di laurea lo studente può inoltre presentare, a sua richiesta e come titolo di merito, una o due tesine orali o scritte, su qualsiasi argomento o esperimento che sia stato oggetto di una sua esercitazione scolastica in qualunque anno di corso, quando abbia ottenuta per il suo lavoro l'approvazione del professore della rispettiva disciplina ».

L'art. 55, è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia sono:

1) Istituto di filologia classica;
2) Istituto di storia dell'arte e archeologia;
3) Istituto di storia medioevale e moderna;
4) Istituto di filosofia;
5) Istituto di glottologia;
6) Istituto di filologia moderna che comprende oltre la letteratura italiana anche la filologia romanza e le altre letterature moderne;
7) Istituto di psicologia.

Ciascun Istituto ha locali, attrezzatura e biblioteca propri ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 109. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953.

Nomina del rag. Ernesto Bindocci a vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482;

Considerato che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 1° ottobre 1953, ha accettato, con decorrenza dallo stesso giorno, le dimissioni dalla carica di vice direttore generale della Banca stessa, presentate, per motivi di salute, dal rag. Luigi Bernasconi ed ha nominato in sua vece il rag. Ernesto Bindocci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del rag. Ernesto Bindocci a vice direttore generale della Banca d'Italia, in sostituzione del rag. Luigi Bernasconi dimissionario per ragioni di salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1953
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 352. — GRIMALDI

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1953.

Rinnovo e istituzione di concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 14 luglio 1953;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi contro segnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Parti metalliche di macchine o di installazioni industriali	Per essere rivestite di gomma elastica o indurita o resine sintetiche.	kg. 100	1 anno
Pelli grezze, non buone da pellicceria	Per essere conciate e rifinite.	kg. 500	6 mesi
Autoveicoli completi	Per essere modificati e/o trasformati, anche parzialmente, nella carrozzeria.	—	1 anno
Linters di cotone greggi e candeggiati	Per la fabbricazione di nitrocellulosa, da impiegare nella lavorazione di polveri di lancio e di tiro (concessione decorrente dal 16 luglio 1953).	kg. 100	6 mesi
Potassa caustica fusa	Per la produzione di metaminofenolo (concessione decorrente dal 16 luglio 1953).	kg. 500	6 mesi
Rhum . .	Per la fabbricazione di vermouth e di liquori (concessione decorrente dal 16 luglio 1953).	hl. 1	1 anno
Piombo in pani e in rottami	Per la fabbricazione di acetato di piombo e di arseniato di piombo.	kg. 1000	2 anni

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di cannella, cardamomi e amomi, china corteccia, dittamo cretico, fave tonche, chiodi garofani, zenzero, macis, noci moscate, pepe, thè e vaniglia, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati.

La riesportazione dovrà avvenire entro sei mesi dall'importazione temporanea.

Art. 3.

E' consentita, per la durata di sei mesi, decorrenti dal 9 luglio 1953, la importazione temporanea di materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali.

La riesportazione dei materiali di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1953
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 383. — MOFFA

(5011)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell'ambito del comune di Camaiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 settembre 1949 e 13 novembre 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell'ambito del comune di Camaiore;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Camaiore senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la fascia costiera predetta forma un quadro panoramico di cospicuo interesse, come parte integrante del litorale Versiliese;

Decreta:

La fascia costiera del Lido di Camaiore, che va dal confine del comune di Viareggio fino al confine di Pietrasanta, per una profondità di un chilometro, a partire dalla battima del mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Camaiore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 settembre 1953

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
RESTA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lucca

Verbale n. 9.

Adunanza tenutasi il 5 settembre 1949, alle ore 16, negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Lucca.

(*Omissis*).

Riferisce il presidente sul primo argomento posto all'ordine del giorno:

« *Vincolo della zona del lido di Camaiore* ».

Come ricorderete, egli dice, nell'adunanza tenutasi il 12 marzo u.s., questa Commissione per un vero senso di riguardo, ebbe a deliberare di soprassedere ad ogni decisione in merito al vincolo della zona del lido di Camaiore ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concedendo un mese di proroga, dalla suddetta data, al comune di Camaiore, per presentare all'esame di questa Commissione il piano regolatore della suddetta zona, prima di procedere al vincolo della stessa in base alla legge 29 giugno 1939, sopra richiamata.

Il 12 agosto u.s. — continua il presidente — trascorsi inutilmente circa cinque mesi, sollecitai per iscritto, il signor sindaco di Camaiore invitandolo ad ottemperare a quanto egli aveva verbalmente promesso all'adunanza del 12 marzo e pregandolo di far pervenire il piano regolatore entro e non oltre il decorso mese di agosto, ritenendo ormai giunto il tempo di decidere in merito al vincolo di cui trattasi senza ulteriore indugio, tanto più che ormai è stato già da tempo da noi deliberato il vincolo di tutta la fascia costiera a partire dal confine di Pisa sino a quello con Massa Carrara.

A seguito della mia sollecitudine, il signor sindaco di Camaiore, con nota n. 11665 di protocollo, in data 17 agosto u.s., della quale passo a darvi lettura, comunicava che il piano regolatore in questione trovasi in corso di pubblicazione a tutti gli effetti di legge e che non appena scaduto il termine prescritto ne sarebbe stata trasmessa una copia a questa Commissione.

Senonchè in relazione all'invito rivolto al sindaco predetto di voler intervenire alla odierna adunanza, egli ha fatto pervenire la seguente nota n. 12159 di protocollo, in data 31 agosto u.s., della quale passo a darvi lettura:

COMUNE DI CAMAIORE
Provincia di Lucca
Prot. n. 12159.

Il 31 agosto 1949

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali (presso Amministrazione provinciale)
LUCCA

e per conoscenza:
Alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di
PISA

In relazione all'invito in data 2 agosto u.s. per l'adunanza di lunedì 5 settembre p.v., avente per oggetto « Vincolo della zona del Lido di Camaiore », comunico che questa Amministrazione non ravvisa la necessità di procedere al vincolo della zona, poichè la zona stessa risulta già protetta agli effetti delle bellezze naturali dalla legge n. 765 del 15 aprile 1926, trattandosi di territorio di cura soggiorno e turismo.

Superfluo pertanto si ravvisa l'intervento di codesta Commissione per stabilire il vincolo già esistente per legge. Per l'applicazione pratica della tutela saranno presi accordi diretti tra questa Amministrazione e la Soprintendenza ai monumenti di Pisa.

Preavviso che in caso di deliberazione di vincolo da parte della Commissione questa Amministrazione si riserva di fare le proprie opposizioni a norma di legge.

La legge n. 765 del 15 aprile 1926, richiamata nella suddetta lettera — continua il presidente — non comporta nessun vincolo agli effetti della protezione delle bellezze naturali e le disposizioni in essa contenute sono di natura assai ben diversa da quelle contemplate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per cui rimane immutato il nostro potere, in base a quest'ultima legge e quindi, vi prego, conclude il presidente, di deliberare senz'altro il vincolo della zona di Camaiore, dal confine del comune di Viareggio, sino al confine di Pietrasanta, per una profondità di un chilometro, a partire dalla battima di mare.

LA COMMISSIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, paragrafo 3;

Preso atto della nota n. 12159, in data 31 agosto u.s., sopra descritta, fatta pervenire, in sua assenza, dal signor sindaco di Camaiore;

Aderisce unanimamente alle proposte come sopra formulate dal presidente, deliberando di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939 più volte richiamata, la zona del Lido di Camaiore nei limiti come in prima specificati.

(*Omissis*).

Verbale n. 15.

Verbale dell'adunanza tenutasi il 13 novembre 1952, alle ore 17, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Lucca.

(*Omissis*).

Il presidente prof. Arrighi, essendo i presenti in numero legale, dichiara aperta la seduta. Comunica quindi ai presenti che il competente Ministero della pubblica istruzione, ha fatto conoscere, pel tramite della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, che la deliberazione adottata da questa Commissione il 5 settembre 1949 (verbale n. 9), relativa al vincolo della fascia costiera del Lido di Camaiore (Lucca), non appare sufficientemente motivata.

Occorre, pertanto, continua il presidente, che questa Commissione, in base a quanto è iscritto all'ordine del giorno della odierna adunanza, presi nuovamente in esame tutti gli atti relativi, si pronunci circa la motivazione del vincolo richiesta dal Ministero.

LA COMMISSIONE

Vista la propria precedente deliberazione adottata il 5 settembre 1949, relativa al vincolo della fascia costiera del Lido di Camaiore, comune di Camaiore (provincia di Lucca), dal confine del comune di Viareggio, sino al confine del comune di Pietrasanta, per una profondità di un chilometro a partire dalla battima del mare;

Preso atto della comunicazione con la quale il Ministero della pubblica istruzione chiede una più ampia motivazione del sopracitato provvedimento;

Considerato che il tratto del litorale in argomento costituisce ormai, per quanto riguarda il vincolo, una soluzione di continuità del litorale Versiliese, poichè per Viareggio da

un lato e per Forte dei Marmi dall'altro, sono già stati emessi i relativi decreti di vincolo da parte del Ministero ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Delibera, ad eccezione del sindaco di Camaiore, il quale esprime parere contrario all'applicazione del vincolo e chiede che di ciò ne sia fatta espressa menzione nel presente verbale;

di integrare il proprio precedente provvedimento 5 settembre 1949, con la seguente motivazione che deve intendersi inserita, quale terzo capoverso, nella parte deliberativa del provvedimento stesso.

(*Omissis*).

Riconosciuto che la fascia costiera di cui trattasi, come sopra delimitata, forma un quadro panoramico di cospicuo interesse, come parte integrante del litorale Versiliese;

(*Omissis*).

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1953.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione tedesca, denominata « Gelbe Sorte ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 28 luglio 1953;

Decreta:

A decorrere dal 21 ottobre 1953 viene iscritto nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri, in vendita nel territorio nazionale, il sottoindicato tipo di sigaretta di produzione della ditta Reemtsma di Amburgo e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Gelbe Sorte »: L. 18.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 312. — TAFURI

(5027)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1953.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona ad istituire un Magazzino generale in detta città.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società a responsabilità limitata « Docks internazionali di Savona » per essere autorizzata ad istituire un Magazzino generale in Savona;

Vista la delibera adottata il 6 ottobre 1952, dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona, che esprime al riguardo parere favorevole;

Vista la documentazione fornita dalla Società istante e in particolare il contratto n. 20/953 in data 27 luglio 1953, col quale è stata concessa alla Società istante, per un periodo novennale, ma comunque in via assolutamente precaria, l'area di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sita in Savona, via Chiodo;

Decreta:

Articolo unico.

La Società a responsabilità limitata Docks internazionali di Savona è autorizzata a istituire un Magazzino generale in Savona, via Agostino Chiodo.

Si fa riserva dell'emanazione di successivo, separato provvedimento per l'effettiva autorizzazione all'esercizio allorchè la costruzione risulterà ultimata e verificata idonea dal competente Ufficio del genio civile ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 1° ottobre 1953

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MALVESTITI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(5012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza di un mutuo di L. 18.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5018)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torino di un mutuo di L. 263.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5019)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) di un mutuo di L. 2.234.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª pubblicazione). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi :

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	670394 (nuda proprietà)	Sansone Vincenzo-Nicola-Antonio, Maria, Alessandro, Teresa, Giuseppe e Girolama fu Girolamo, gli ultimi cinque minori, sotto la patria potestà della madre Ferraioli Alfonsina fu Nicola, ved. Sansone Girolamo, dom. a Pagani (Salerno) con usufrutto vitalizio a favore di Ferraioli Alfonsina fu Nicola ved. Sansone	35 —
P. R. 3,50% (1934)	503716	Monte di Pietà di Urbania (Pesaro) amministrato dal locale Ente comunale di assistenza	7 —
Cons. 3,50% (1902)	45101	Monte di Credito su Pegno di Urbania (Pesaro)	273 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 giugno 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(4096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª pubblicazione). Elenco n. 19.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	150709 (nuda proprietà)	Guglielmo Michele fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Caruso Maria Teresa di Nicola vedova di Guglielmo Antonio, dom. in Andretta (Avellino), con usufrutto a quest'ultima	900 —
Id.	76474	Severino Emilia fu Berardino, nubile, dom. ad Avellino	375 —
Id.	188525 (nuda proprietà)	Cassa scolastica del Liceo-ginnasio « Norberto Turriziani » di Frosinone, con usufrutto a Turriziani Maria Teresa fu Norberto, dom. in Frosinone	3.350 —
Id.	230405 (nuda proprietà)	Cassa scolastica del Liceo-ginnasio governativo « Norberto Turriziani » in Frosinone, con usufrutto a Turriziani Maria Teresa fu Norberto, dom. in Frosinone	500 —
Id.	57603	Basile Germana fu Michele, moglie di Fisichella Francesco, dom. in Biancavilla (Catania), con vincolo dotale	2.400 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 agosto 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(2819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,96
1 dollaro canadese	»	634 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . .	Lit.	1749,89

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27302 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei dottori Catti Severino e Trabalza Francesco, si è resa vacante la condotta di Porto Potenza Picena;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Serangeli Romualdo è dichiarato vincitore della condotta della frazione Porto del comune di Potenza Picena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 10 ottobre 1953

Il prefetto: CARELLI

(5022)

PREFETTURA DI TREVISO

Esito del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1952, n. 31196-San., con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Treviso;

Visti i propri decreti 25 maggio 1953, n. 31196-*bis*/San., e 7 agosto 1953, n. 31196-*ter*/San., con i quali si provvedeva alla ammissione dei candidati al predetto concorso;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nonchè i verbali relativi ai lavori dalla stessa espletati;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Treviso:

dott. Rosario Grasso, con punti 130,083 su 200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capoluogo.

Treviso, addì 9 ottobre 1953

Il prefetto: FONTANELLI

(5021)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 20890 del 23 luglio 1953, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le note di rinuncia dei medici nominati titolari delle condotte di Trecasali, Calestano, Valmozzola, Borgotaro;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi candidati concorrenti;

Decreta:

I seguenti sanitari sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Quattromini dott. Giuseppe: Trecasali;
Guareschi dott. Luigi: Calestano;
Calestani dott. Renzo: Valmozzola;
Buonocore dott. Fortunato: Borgotaro (condotta di Ostia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 7 ottobre 1953

Il prefetto: CAPPELLANI

(5024)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.